



COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 5 del 26/04/2023

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **19:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede il Sindaco, **Sorsoli Dott.Giovita**.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SORSOLI GIOVITA	SI	
2	RAGNOLI UGO	SI	
3	BENEDETTI ENRICO	SI	
4	BODEI LUCIA	SI	
5	SORSOLI EMANUELA	SI	
6	PELI FABRIZIO	SI	
7	TONNI ANDREA	SI	
8	TONNI BRUNO	SI	
9	SCIALPI GIUSEPPE	SI	
10	NICOLINI ALVARO	SI	
11	ZAMBONI LUCA	SI	
12	FRANZONI PATRIZIA	SI	
13	CAPUTI LUCIA	SI	

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, **Marilena Dott.ssa Pero'**.

È presente il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Bosio Marco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Introduce l'argomento il Sindaco il quale invita il Vice Sindaco a relazionare.

Il Vice Sindaco spiega in cosa consista la modifica del Regolamento, che risulta collegata all'adozione della Carta della qualità dei servizi.

UDITI gli interventi:

- Consigliere Nicolini: dichiara che voteranno favorevolmente. Il nuovo Regolamento recepisce disposizioni obbligatorie per l'Ente, pertanto era necessario procedere con la modifica.

Dopodiché, nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;*

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene*

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale riguardo all'approvazione del presente atto;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- ai sensi dell'articolo 1 comma 767 della Legge 160/2019 *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

DATO ATTO che,

- il D.M. 13 dicembre 2022, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 al 31 marzo 2023;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio) ha previsto, all'art. 1, comma 775, un'ulteriore proroga del termine al 30 aprile 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

DATO ATTO che il Regolamento sopracitato ha recepito quanto disposto dal D.Lgs. n. 116/2020 il quale ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale);

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 461, della legge 244/2007 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e

di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;

VISTA la Deliberazione n°15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale ARERA ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che contiene una serie di obblighi ed adempimenti inerenti alla qualità del servizio che i Comuni e i Gestori della raccolta devono attuare a decorrere dal 01/01/2023;

DATO ATTO che tra le varie disposizioni, il TQRIF prevede all'art. 5 che il Comune debba approvare un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, precisando a tal fine che, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi (Comune in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti e SAE Srl in qualità di gestore della raccolta, trasporto e spazzamento strade), il Comune integri in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;

RICORDATO che il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23/03/2022, ha stabilito di individuare il posizionamento della gestione del servizio rifiuti nel livello qualitativo minimo – Schema I di cui all'art. 3 dell'allegato A) del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale approvata la “Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Serle” redatta in conformità al TQRIF di ARERA e in base alle caratteristiche dei servizi attivi;

RITENUTO necessario, alla luce delle vigenti disposizioni normative, provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 31/03/2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, Verbale n. 5 del 17/04/2023, pervenuto in data 17/04/2023 e registrato al n. 2280 di protocollo, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dal competente Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che si compone di n. 43 (quarantatre) articoli e un allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. (Allegato A)

2. DI DARE ATTO che l'organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, ha espresso parere favorevole come da Verbale n. 5 del 17/04/2023 pervenuto in data 17/04/2023 e registrato al n. 2280 di protocollo. (Allegato B)

3. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo.

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli n. 13, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- A) *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI,*
- B) *Parere dell'Organo di revisione.*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sorsoli Dott.Giovita

IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Laura Ragnoli

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'
